



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Febbraio 2018

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Com'è noto, per effetto dello scioglimento delle Camere, secondo la prassi parlamentare, l'attività legislativa è limitata all'esame di atti dovuti - quali i disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari - ed alle procedure per l'espressione dei pareri parlamentari sugli atti del Governo, rimanen-

do esclusa qualsiasi ulteriore attività di rilievo esterno.

Nel periodo di riferimento, si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio u.s. della legge 11 gennaio 2018, n. 8, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI, delle FSN, DSA, degli EPS e del CIP.

1	Gazzetta Ufficiale	
	1.1 LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 8 Limiti al rinnovo dei mandati degli organi CONI, FSN, DSA, EPS e CIP	4
	1.2 ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE – Comunicato Regolamento «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale»	5
	1.3 REGIONE BASILICATA - LEGGE 24 LUGLIO 2017, N. 19 Promozione e diffusione del golf	6
<hr/>		
2	Presidenza del Consiglio dei Ministri	
	2.1 APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO Riserva di codice nella materia penale e reato di doping	7
	2.2 AVVIO PROCEDURA DI NOMINA Incarico di Presidente del CIP	7
<hr/>		
3	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica	
	3.1 DELIBERAZIONE Piano operativo "Sport e periferie"	8

1.1 LIMITI AL RINNOVO DEI MANDATI DEGLI ORGANI CONI, FSN, DSA, EPS E CIP

Legge 11 gennaio 2018, n. 8

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato

italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
12 febbraio 2018 - Serie Generale n. 35

Il provvedimento è costituito da 6 articoli ed interviene sul D.Lgs. n. 242/1999 e sul D.Lgs. n. 43/2017, recanti, rispettivamente, il riordino del CONI e la riorganizzazione del CIP.

L'articolo 1, dopo aver confermato che gli organi del CONI restano in carica 4 anni e che i componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi, dispone che il Presidente e gli altri componenti della Giunta nazionale, ad eccezione dei membri italiani del CIO, non possano svolgere più di tre mandati.

Tali previsioni vengono estese anche ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CONI.

L'articolo 2 prevede che gli statuti delle FSN e delle DSA promuovano le pari opportunità fra donne e uomini nell'ambito delle procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Detti soggetti restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati, limite che può essere abbassato dai singoli statuti, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie.

Per garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, si dispone che il CONI fissi i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega, al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del loro numero massimo, che non potrà essere comunque superiore a cinque. In caso di mancato adeguamento degli statuti ai citati principi generali da parte delle FSN e delle DSA, si stabilisce che il CONI, previa diffida, nomini un commissario ad acta, tenuto a provvedervi entro 60 giorni dalla nomina.

Tale disciplina si applica anche agli EPS, nonché ai Presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle FSN e delle DSA.

L'articolo 5 concerne le necessarie abrogazioni, conseguenti all'introduzione della nuova normativa. L'articolo 6 attiene alle disposizioni transitorie e finali. In particolare, prevede che:

- entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il CONI adegui lo statuto alle nuove previsioni e adotti i predetti principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega;
- entro 15 giorni dalla scadenza di tale termine, l'Autorità di Governo competente in materia di sport dichiarati decaduti, con proprio decreto, i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica;
- le FSN, le DSA e gli EPS adeguino i loro statuti alle nuove previsioni entro 4 mesi dall'approvazione delle modifiche statutarie del CONI;
- i Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle FSN, delle DSA e degli EPS che sono in carica alla data di entrata in vigore della legge e che hanno già raggiunto il limite di tre mandati, possano svolgere, se eletti, un ulteriore mandato. Inoltre, in tal caso, si stabilisce che il Presidente uscente candidato venga confermato solo ove raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei votanti;
- la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli 3, 4 e 6, commi 5, 6 e 7, recano un'analogia disciplina per il CIP, le FSP, le DSP e gli Enti di promozione sportiva paralimpica.

**Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Comunicato**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
24 febbraio 2018 - Serie Generale n. 46

*Regolamento di «Affidamento aeroporti demaniali
per l'aviazione generale»*

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ha informato che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 20 dicembre 2017 è stato adottato il regolamento «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale» Edizione 1, emendamento 2.

Tale regolamento disciplina le condizioni per l'affidamento dell'intero sedime aeroportuale ad un unico soggetto in modo da assicurare un più efficace presidio dell'infrastruttura aeroportuale.

L'impianto normativo individua criteri semplificati di affidamento in gestione che, tenendo conto delle peculiarità delle infrastrutture aeroportuali e dell'attività su di esse svolta, garantiscano livelli idonei di operatività e sicurezza dell'aeroporto nell'interesse pubblico e nel rispetto della vigente normativa di settore.

Nel Regolamento vengono indicati, inoltre, i principi ed i criteri regolatori dell'applicazione dei canoni concessori e delle tariffe che il gestore ha facoltà di riscuotere, nonché gli aspetti relativi alla necessità di sostenere lo sviluppo dell'aviazione generale e la promozione della cultura aeronautica, anche con agevolazioni economiche da riconoscere ai soggetti aeronautici interessati.

Le disposizioni finali regolano il procedimento per la concessione di singoli beni aeroportuali da

parte dell'ENAC, in attesa che siano completati i processi di affidamento degli scali.

Con particolare riferimento allo sport, l'articolo 1, comma 2, prevede che sugli aeroporti per l'aviazione generale facenti parte del demanio civile aeronautico assegnato in uso gratuito all'ENAC siano consentite, tra l'altro, le attività di carattere sportivo. Nell'ambito degli obblighi in capo all'affidatario, l'articolo 8, comma 1, dispone che siano garantite le condizioni di accesso alle associazioni ed agli enti senza fini di lucro che esercitano attività sportiva, didattica o di promozione della cultura nel settore aeronautico, nonché che siano definite le destinazioni d'uso delle aree e dei beni aeroportuali con riserva di parte di essi a favore dei medesimi soggetti.

L'articolo 16, infine, prevede che l'affidatario stabilisca canoni agevolati - pari al 10% del canone determinato secondo i criteri previsti dall'articolo 15, comma 2 - per le subconcessioni di aree e locali destinati alle attività aeronautiche rilasciate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 208/2015, che esercitano attività sportiva, didattica o di promozione della cultura nel settore aeronautico e degli enti senza fini di lucro che svolgono dette attività.

Regione Basilicata

Legge 24 luglio 2017, n. 19

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

24 febbraio 2018 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 7

Collegato alla legge di stabilità regionale 2017

La legge è costituita da 67 articoli e reca, tra l'altro, disposizioni volte alla promozione del turismo sportivo ed alla realizzazione di impianti da golf (articolo 53). In linea generale, l'articolo:

- prevede che l'Ente locale o più Enti locali eventualmente consorziati o i Consorzi formati per tale obiettivo favoriscano la realizzazione di impianti golfistici integrati da strutture di ricezione turistica, la cui gestione dovrà essere connessa in modo permanente all'esercizio dell'impianto;
- dispone che tali impianti siano realizzati in conformità alle norme di legge, nonché delle norme tecniche per i campi da golf e delle norme in materia di impiantistica sportiva e di percorsi stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano

(CONI), dalla Federazione Italiana Golf (FIG), dalla European Golf Association (EGA) e dalla International Golf Federation (IGF);

- disciplina il ricorso alle tecnologie per il risparmio energetico, il rispetto del contesto ambientale e l'integrazione con le infrastrutture ed i servizi esistenti nel territorio, nonché i requisiti dell'impianto golfistico;
- disciplina la realizzazione delle strutture di ricezione turistica - prevedendo che tale realizzazione sia vincolata con atto d'obbligo al mantenimento dell'impianto golfistico rispondente ai previsti requisiti - ed introduce il divieto di vendita di dette strutture per i cinque anni successivi alla realizzazione del campo da golf.

2.1 RISERVA DI CODICE NELLA MATERIA PENALE E REATO DI DOPING

APPROVAZIONE DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103

8 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, nel dare attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale - di cui all'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge n. 103/2017 – ricon-

duce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale.

Per quanto di interesse, viene inserito tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale il reato di doping sportivo, attualmente previsto dall'articolo 9 della legge n. 376/2000.

2.2 INCARICO DI PRESIDENTE DEL CIP

AVVIO PROCEDURA DI NOMINA

22 febbraio u.s.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sport Luca Lotti, ha deliberato l'avvio della

procedura per la nomina dell'avv. Luca PANCALLI a Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

3.1 PIANO OPERATIVO "SPORT E PERIFERIE"

DELIBERAZIONE

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nella seduta del 28 febbraio u.s. presieduta dal Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, ha adottato delle deliberazioni in materia di infrastrutture, fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), accordo di partenariato, ricostruzione post sisma Abruzzo, sostegno all'export. Per quanto di interesse, è stato approvato il Piano operativo "Sport e periferie" del Ministro per lo Sport, con assegnazione di risorse pari a 250 milioni di euro

(FSC 2014-2020) e sono state assegnate - in relazione a quanto previsto dalla delibera 57/2016 - risorse pari a 20 milioni di euro per impianti sportivi di rilevanza nazionale di proprietà statale in uso a gruppi sportivi militari (FSC 2007-2013).

Si evidenzia che le delibere del CIPE, essendo provvedimenti di rilevanza economica strategica che hanno effetti sulla finanza pubblica, sono poi sottoposte ad un complesso iter di perfezionamento che coinvolge diversi attori istituzionali.